

Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di fermo amministrativo e alle procedure di appello ex art 26 legge 40/06

***a cura del dottor Caglioti Gaetano Walter
dirigente Tribunale di Vibo Valentia***

L'individuazione dell'importo dovuto per il contributo unificato, dei diritti di copia, dell'indennità di cui all'art. 30 T.U. spese di giustizia e dell'eventuale obbligo al pagamento dell'imposta di registro, nei procedimenti in materia di opposizione alle cartelle esattoriali, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di fermo amministrativo e nei procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace in materia di opposizione alle sanzioni amministrative (ex art. 26 legge 40/06) ha assunto particolare importanza, a seguito delle modifiche in materia di pagamento nelle iscrizioni delle controversie, apportate dalla legge 191/09 (finanziaria anno 2010) all'articolo 13 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia).

La legge 191/09, integrando la serie di modifiche al richiamato articolo 13 T.U. spese di giustizia già operato con la legge 311/04 (finanziaria anno 2005) e con la legge 69/09 (in tema di contributo unificato per i ricorsi in Cassazione), tra le varie novità ha eliminato l'esenzione dal contributo unificato, introducendo inoltre l'obbligo di pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 del richiamato testo unico, per le cause introdotte ex artt. 22 e 23 legge 689/81.

La sopra richiamata novità ha inciso, e incide nelle materie in oggetto, in considerazione del fatto che le stesse, come segnalato da più uffici, venivano ricomprese, da parte dell'utenza, e con particolare riferimento alle impugnazioni delle cartelle esattoriali, nella esenzione di cui godevano le controversie regolate dalla legge 689/81, con gli ovvi problemi interpretativi non sempre risolti dalla dichiarazione di "valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi" che "deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito." (art. 14 punto 2, TU spese di giustizia)

Dichiarazione di valore, tra l'altro, non vincolante per le Cancellerie atteso che ai sensi della circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008_ ".. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.r. operata dalla legge 311/04) dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato.."

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

Il venir meno dell'esenzione al pagamento del contributo unificato nelle controversie aventi ad oggetto opposizioni alle sanzioni amministrative e la necessità di determinare con esattezza l'oggetto del contendere specie in caso di impugnativa di cartella esattoriale ci porta a dover stabilire con esattezza le azioni proponibili in materia e, per quel che ci compete, l'importo del contributo unificato da pagare.

A tal proposito ci viene incontro, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 29 del decreto legislativo 1999 n 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, la ricca giurisprudenza in materia (vedasi tra l'altro, Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2002 n 9498, Cass.

Civ., sez II, 8 agosto 2007 n 17445, Cass. Civ. 3 aprile 2009 n 8200) ai sensi della quale le azioni proponibili in materia di opposizione a cartella di pagamento o di avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative sono:

- ✓ **Opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689/81** : esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, o l'avviso di messa in mora, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all'interessato di “recuperare” l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.

In questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato, secondo il valore della causa , il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, escluso le cause di valore inferiore a €1033,00 circ ministeriale DAG 29/09/20100123044.U si è invece esenti da diritti di copia e dall'imposta di registro;

- ✓ **L'opposizione ex art. 615 c.p.c.:** allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima. Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio. E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace.

In questo caso, rientrando l'articolo 615 c.pc nel Libro III del processo di esecuzione, titolo V delle opposizioni, capo I, sezione I delle opposizioni all'esecuzioni, riteniamo dovuto il contributo unificato, secondo il valore della causa , il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, il pagamento dei diritti di copie e dell'imposta di registro (per quest'ultimi tre diritti nulla è dovuto nei giudizi innanzi al giudice di pace, ex art. 46 legge 374/91 per importi inferiori a 1033 €) ;

- ✓ **L'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,** deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

In questo caso, rientrando l'articolo 617 c.pc nel Libro III del processo di esecuzione, titolo V delle opposizioni, capo I, sezione II delle opposizioni agli atti esecutivi, riteniamo dovuto il contributo unificato fisso nella misura di €146 , il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, il pagamento dei diritti di copie e dell'imposta di registro;

B) OPPOSIZIONI SANZIONI ACCESSORIE

Tra le opposizioni alle sole sanzioni accessorie, ammesse non solo dalla dottrina ma dalla giurisprudenza, da ultimo Cassazione Civile sez. Unite 29 luglio 2008 n. 20544, ricordiamo quelle relative ad esempio in materia di violazione delle norme del codice della strada in materia di " sottrazioni " di punti dalla patente o di " *sospensione* " della stessa.

Sanzioni che se impugnate autonomamente comportano una difficoltà pratica nella determinazione del valore ai fini del contributo unificato in considerazione anche del fatto che, sembrerebbe, per dottrina e giurisprudenza, competente in materia il giudice di pace.

Essendo il valore della causa non determinabile e non trovando, a parere dello scrivente, applicazione l'importo di €170 di cui alla lettera e) art. 13 T.U. spese di giustizia essendo lo stesso limitato ai casi di " *processi civili e penali di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace* " (ndr: ipotesi di cui ai punti 1,2,3,3-bis,4 comma 4 articolo 7 codice di procedura civile) **riteniamo dovuto il contributo unificato, ex articolo 13, punto d, nella misura fissa di € 450, il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, non dovuti i diritti di copia e l'imposta di registro;**

C) APPELLO AVVERSO LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ARTICOLO 26 L. 40/06

Trattandosi di appello di un procedimento innanzi al Giudice di Pace in opposizione alle sanzioni amministrative ex artt. 22 e 23 legge 689/81 si seguono per il giudizio di secondo grado ai fini fiscali quanto disposto per il giudizio di primo grado.

In questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato, sulla base del valore della causa , il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, si è invece esenti da diritti di copia e dall'imposta di registro;

D) OPPOSIZIONI A FERMO AMMINISTRATIVO

In materia appare utile richiamare la nota prot. n DAG.26/06/2006.0068642.U, Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia Ufficio I ai sensi della quale:

"Il Tribunale di Reggio Calabria con la nota prot. n. 1342/06 del 20 aprile 2006, trasmessa da codesta Corte con la nota in epigrafe, ha chiesto di conoscere se l'opposizione al fermo amministrativo (art. 86 del DPR 602/73) deve essere assoggetta al pagamento del contributo unificato e agli altri diritti previsti dal DPR 115/02, nonché, alla definizione del giudizio, all'imposta di registro. Riguardo a tale problematica deve risponderci positivamente. E' infatti parere della scrivente Direzione Generale che i particolari benefici

di esenzione da “ogni imposta e tassa” previsti per i giudizi di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 23 della legge 689/81 non siano estensibili alle opposizioni proposte avverso provvedimenti di fermo amministrativo. Il fermo amministrativo è infatti un atto funzionale all’espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito, la cui tutela giudiziaria è realizzata innanzi al giudice ordinario con le forme, consentite dall’art. 57 del citato DPR 602/73, dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (vedi Sentenza n. 2053 del 31/01/06 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione). Ne deriva, pertanto, che per la tutela giurisdizionale esperibile nei confronti del fermo amministrativo non può trovare applicazione la particolare disciplina di esenzione da “ogni imposta e tassa” prevista per il giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione ex art. 23 della legge 689/81. Per l’opposizione al fermo amministrativo, si ritiene, quindi, dovuto il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti previsti dal DPR 115/02 nonché, alla definizione del giudizio, l’imposta di registro.”

Dalla lettura della sopra richiamata circolare appare evidente come non trovasse applicazione il regime in esenzione ex art. 23 Legge 689/81, prima della riforma operata dalla legge 191/09, ma la specifica opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi per come espressamente previsto dall’articolo 57, punto 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Da ciò deriva che **il contributo unificato dipenderà dalla domanda: € 146 se opposizione agli atti esecutivi o secondo il valore della causa se opposizione all’esecuzione oltre in entrambi i casi l’obbligo del pagamento dei diritti di copia, dell’indennità di cui all’articolo 30 T.U. spese di giustizia e dell’imposta di registro (per quest’ultimi tre diritti nulla è dovuto nei giudizi di opposizione all’esecuzione innanzi al giudice di pace, ex art. 46 legge 374/91 per importi inferiori a 1033 €)**

TABELLA RIEPILOGATIVA

	CONTRIBUTO UNIFICATO	INDENNITA' ex art. 30 T.U.	DIRITTI di COPIA	IMPOSTA DI REGISTRO
CARTELLA ESATTORIALE				
Procedimento ex L.689/81	SI valore della causa	SI NO innanzi Giudice di pace importi inferiori ad €1033 ex art. 46 L.374/91	NO	NO
Procedimento ex art 615 c.p.c.	SI valore della causa	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad €1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad €1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad €1033 ex art. 46 L.374/91
Procedimento ex art 617 c.p.c.	SI €146	SI	SI	SI
OPPOSIZIONE SANZIONI ACCESSORIE	SI €450	SI	NO	NO
APPELLO ex art. 26 L.40/06	SI valore della causa Aumentato della metà	SI	NO	NO
FERMO AMMINISTRATIVO art. 57 DPR 602/73		SI NO	SI NO	SI NO
Opposizione all'esecuzione	SI valore della causa	giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad €1033 ex art. 46 L.374/91	giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91
Opposizione agli atti esecutivi	SI €146	SI	SI	SI

